

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1955

(30^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (Di iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 349, 350, 351, 353, 354, 358
ANGRISANI	356
BATTISTA	357
BUSONI	358
CARMAGNOLA	354
GERVASI	356, 358
MOLINELLI	353, 355, 356, 358
MORO	350, 351, 354, 356, 358
ROVEDA	358
SARTORI	355
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	250, 351, 352, 353, 354, 357, 358
TARTUFOLE	350, 351, 353, 355

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, Gervasi, Lon-

goni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufoli e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, siamo giunti in questa discussione all'articolo 2-bis e si era deciso di affidare ad una Sottocommissione lo studio del testo definitivo dell'articolo. La Sottocommissione si è riunita ieri ed ha raggiunto l'accordo sul testo seguente.

Art. 2-bis.

Non possono essere considerate artigiane, e pertanto non sono incluse negli albi di cui al successivo articolo 3:

a) le imprese che impiegano normalmente più di dieci dipendenti, oltre i familiari e gli apprendisti;

b) le imprese che si dedicano ad una produzione esclusivamente in serie, eccettuate quelle che, impiegando normalmente non più di cinque dipendenti, oltre i familiari e gli ap-

prendisti, svolgono determinate attività non aventi precisa caratteristica industriale.

Non soggiacciono a limitazione nel numero dei dipendenti le imprese artigiane che svolgono la loro attività nei settori dei mestieri artistici, tradizionali o dell'abbigliamento su misura.

Gli elenchi delle attività di cui alla lettera b), nonché delle attività non soggette a limitazione, sono approvati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati.

Gli elenchi possono essere revisionati con le stesse modalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta della Commissione parlamentare predetta o della Commissione nazionale dell'artigianato.

TARTUFOLI. Desidero chiedere qualche chiarimento. Per esempio qui si parla di Commissione nazionale dell'artigianato: dove sta? Non esiste!

PRESIDENTE, *relatore*. È prevista nel disegno di legge.

MORO. Si potrebbe dire, relativamente a questa Commissione, « di cui all'articolo 10 ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si può ovviare a questa difficoltà con rettifiche in sede di coordinamento.

TARTUFOLI. Desidero rammentare in proposito che esiste una Commissione che non funziona: si tratta della Commissione centrale per l'artigianato e la piccola industria la quale è stata costituita con decreto interministeriale durante il Sottosegretariato Cingolani Guidi e non si è riunita che una sola volta. Poi si è spenta ogni attività di questa Commissione, nonostante le sollecitazioni fatte da me e dall'amico Moro.

Questa situazione non facciamola durare eternamente: o la Commissione funziona o altrimenti sia soppressa.

Dico questo anche perchè oggi si profilano importanti problemi che riguardano la piccola industria.

Questo sia detto fra parentesi. Quanto al disegno di legge, sono lieto di prendere atto che si è arrivati ad un testo dell'articolo 2-*bis* che tutela con sufficiente ampiezza, senza permettere eccessive espansioni. Dichiaro pertanto di aderire a questa formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 2-*bis* nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto attiene alla osservazione del senatore Tartufoli, relativa alle riunioni della Commissione centrale per l'artigianato e la piccola industria, ho il piacere di informare il senatore Tartufoli che il presidente Marazza è stato da me pregato di procedere alla convocazione della Commissione. La convocazione era stata fissata in un primo tempo per il 13 di ottobre, ma probabilmente subirà un rinvio anche per la coincidenza di detta riunione con quella della 9ª Commissione del Senato.

Sarebbe preferibile portare un po' avanti la discussione di questo disegno di legge, in modo che la Commissione centrale possa tenerne conto. Della convocazione anche il senatore Moro era stato informato. Rimane l'intenzione nostra di convocarla, comunque, al più presto.

MORO. Signor Presidente, desidererei sottoporre alla Commissione un emendamento aggiuntivo o meglio un nuovo articolo 2-*ter* che si riferisce al caso di morte del titolare dell'impresa artigiana. Che cosa succede della impresa artigiana quando muore il suo titolare? La legislazione tedesca riconosce la caratteristica artigiana all'impresa in favore del coniuge superstite o dei figli minori, per un certo periodo di tempo. Nella proposta di legge Colitto, all'articolo 51 il problema viene affrontato e risolto con una formula che in termini pressochè uguali mi permetto di proporre alla considerazione della nostra Commissione.

L'articolo 2-*ter* dice: « In caso di morte del suo titolare l'impresa conserva per la durata di cinque anni il suo carattere di impresa arti-

giana se la sua gestione viene assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni ».

PRESIDENTE, *relatore*. Guardiamoci però dal fare troppa casistica nelle leggi; questo non è l'unico caso in cui una vedova prosegue l'attività del marito. Se ci andiamo ad occupare di queste cose faremo una legge troppo lunga.

MORO. È vero, signor Presidente, però questo dell'articolo 2-ter è un caso non certo marginale nella vita delle aziende artigiane, un caso che non può non essere preso in considerazione. Il legislatore germanico ha ritenuto necessario considerare questo punto, in quanto l'impresa artigiana, come facciamo noi con questo disegno di legge, è qualificata in funzione della attività personale del titolare. Sicchè scomparso il titolare, la stessa qualificazione artigiana dell'impresa scompare con lui, creando una situazione molto grave per i superstiti. Sembra pertanto giusto che il legislatore intervenga a tutelare i diritti degli eredi, naturalmente per un periodo di tempo limitato, perchè non si può considerare artigiana un'impresa solo perchè intestata alla vedova di un artigiano.

TARTUFOLI. Mi pare che sarebbe opportuno considerare il problema, quando lo dovremo discutere, anche sotto il profilo delle parole da usare, perchè quando si parla di gestione « assunta » dal coniuge o dai figli, non so se questa espressione indichi a sufficienza che il superstite deve anche esercitare la gestione stessa. Questo è decisivo per classificare una impresa come impresa artigiana.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei rivolgere una preghiera di carattere generale: noi facciamo una legge molto seria che richiede un particolare modo di procedere nella discussione. Invece di discutere ed approvare una dopo l'altra norme che non hanno un particolare valore politico o giuridico, riterrei opportuno che si discutessero i capisaldi del disegno di legge, per poi passare rapidamente a quelle che possono considerarsi norme complementari.

Quindi pregherei il senatore Moro di lasciare che si prenda atto della presentazione di questo articolo e che se ne rinvi ad una prossima seduta la discussione.

MORO. Accetto volentieri il suo suggerimento. Ma mi consenta, Signor Presidente, di proporre un altro articolo che riguarda la facoltà agli artigiani di vendere i propri prodotti senza essere obbligati a munirsi della licenza di commercio che viene rilasciata dai Comuni. Questo perchè l'artigiano non è un commerciante ma, nella sua attività imprenditoriale, ha certamente il diritto di vendere i propri prodotti.

Anche questo articolo, aderendo al desiderio espresso dall'onorevole Sottosegretario, lo potremo discutere in un'altra seduta. Desidero solo far notare che occorre inserirlo in questa parte del disegno di legge, perchè mi pare che rientri per la sua materia nel Capo primo del provvedimento al nostro esame. Si tratta dell'articolo 2-quater così concepito: « Le imprese artigiane che provvedono esclusivamente alla vendita degli oggetti di produzione propria sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

PRESIDENTE, *relatore*. Discuteremo di queste cose in prosieguo di tempo. Passiamo ora all'articolo seguente, che leggo nel nuovo testo proposto dal senatore Moro:

Art. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 6, sentito il parere della Commissione comunale per le attività artigiane ove esista.

La deliberazione della predetta Commissione da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti previsti dagli arti-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)30^a SEDUTA (6 ottobre 1955)

coli 1, 2 e 2-bis, deve essere in ogni caso motivata, venga o no accolta la domanda.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura. L'iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura al nome del titolare della impresa.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Desidero rivolgere una preghiera alla Commissione. Abbiamo visto e sperimentato, per il lavoro fatto nella sotto-commissione, che quando i principi sono ben delineati si procede molto celermente. Adesso, se approviamo singolarmente prima l'articolo 3, poi l'articolo 4, poi l'articolo 5, senza stabilire anzitutto i principi generali della disciplina giuridica, si procederà in maniera più stentata e difficile.

Mi spiego: noi dobbiamo anzitutto stabilire se vogliamo configurare un diritto soggettivo degli artigiani a proposito dell'iscrizione negli albi, o se dobbiamo limitarci al campo degli interessi legittimi. Dobbiamo inoltre determinare sul piano amministrativo quanti gradi di giurisdizione vogliamo, se due o tre. Dobbiamo ad esempio scegliere se fissare un grado di giurisdizione comunale e poi uno provinciale oppure uno provinciale e uno ministeriale. Dobbiamo fissare se vi sia o no il diritto dell'artigiano di ricorrere anche contro la inclusione di altri negli albi, ed inoltre quali poteri siano dati alle varie Commissioni e quali al Ministero.

In pratica, se faremo una discussione larga, determinando i principi comuni, la discussione degli articoli procederà poi con molta facilità, perchè si tratterà di problemi di ordine tecnico che potranno essere risolti anche in riunioni ristrette.

Per esprimere il pensiero del Ministero su ciascuno dei quesiti proposti, dirò subito che noi pensiamo che debba essere assicurato il diritto soggettivo dell'artigiano all'iscrizione negli albi; questa non può essere considerata come un atto discrezionale, soggetta a valuta-

zioni di merito da parte dell'amministrazione; ragione per cui l'artigiano deve trovare la sua tutela, se l'amministrazione negasse il diritto, nella magistratura. L'amministrazione attraverso le Commissioni accerta l'esistenza nel fatto dei requisiti di legge, ma non ha potere discrezionale di ammissione o non.

Sarebbe poi opportuno stabilire che ci debbano essere solo due gradi di giurisdizione, perchè se ce ne fossero tre si arriverebbe ad una procedura farraginosa, che porterebbe a perdite di tempo.

I due gradi di giurisdizione possono essere stabiliti partendo da quello comunale oppure partendo da quello provinciale oppure con una formula mista, cioè distinguendo il caso dei grandi da quello dei piccoli Comuni, dove in realtà non si vede come si possa riuscire a costituire una idonea Commissione. Oppure si potrebbe puntare per tutti i Comuni sulla Commissione provinciale come primo grado di giurisdizione. Per il secondo grado si potrebbe pensare alla Commissione regionale, dal momento che non siamo favorevoli alla competenza del Ministero per un desiderio di decentramento.

La Commissione regionale dovrebbe avere una composizione snella di tre o cinque persone al massimo; con una Commissione pletrica, sarebbe più rapido il ricorso gerarchico al Ministero.

È vero che, per quanto riguarda il Ministero, vi sarebbe la possibilità di un'unica e costante giurisprudenza. Da questo punto di vista sarebbe preferibile il Ministero, che riesce ad evitare divergenze. Ma, siccome in ogni caso contro la decisione del Ministero si potrebbe ricorrere alla Magistratura, riesce un po' difficile adottare questa soluzione, poichè sembra poco armonico che contro le decisioni di un organo centrale ministeriale si ricorra in sede locale al tribunale.

Comunque, le proposte che vado facendo hanno naturalmente un carattere di opinabilità, e su di esse una approfondita discussione può essere utilissima per tutti.

Questa mia breve esposizione rimanga come una esemplificazione, per dimostrare che è più opportuno discutere il quadro generale e giungere ad una decisione su alcuni punti principali, per potere poi procedere all'approvazione

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)30^a SEDUTA (6 ottobre 1955)

dei vari articoli, anzichè fare la discussione articolo per articolo, comma per comma, senza aver prima delineato l'insieme.

TARTUFOLI. Io sono naturalmente compreso della importanza di quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario Sullo, e convengo che la discussione generale è molto opportuna per chiarire ciò che conviene fare per la elaborazione di una legge. Senonchè l'onorevole Sottosegretario dimentica che da molti mesi stiamo trattando questa materia, ed il dibattito sulle tesi e i principi l'abbiamo fatto ampiamente e diffusamente, anche se non abbiamo potuto trovare tutte le linee di incontro. Queste vie di incontro continueremo a ricercarle quando, esaminando i singoli articoli, ci troveremo di fronte a questioni concrete. Se noi vaghiamo sempre nella stratosfera delle enunciazioni di principio, resteremo ancora qualche anno qui prima di concludere l'esame di questo disegno di legge.

Sarebbe forse opportuno rileggere quel che abbiamo ripetutamente affermato e ripetutamente portato alla nostra attenzione su ogni problema. Piuttosto che formulare ora, di nuovo, esposizioni e precisazioni generiche quali quelle cui il Sottosegretario di Stato ha fatto cenno, e su cui possiamo convenire, ritengo sia meglio condensare le nostre discussioni nella concreta approvazione degli articoli. Questa è la mia opinione. Ciò allo scopo di rendere pratica ed operante la nostra azione, perchè il Sottosegretario Sullo stia certo che noi qui di leggi ne abbiamo fatte parecchie, ne abbiamo discusse moltissime ed una certa tecnica, circa la loro elaborazione l'abbiamo acquisita anche noi a sufficienza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non era mia intenzione, senatore Tartufoli, di dare lezioni ai membri di questa Commissione.

MOLINELLI. In realtà la esposizione della procedura come è stata fatta dal Sottosegretario è giusta, senonchè si riferisce ad un argomento che noi abbiamo già trattato; e il testo sul quale stiamo discutendo ora è il punto di confluenza delle opinioni che sono state espresse in sede di discussione generale. Se

noi riprendiamo le discussioni dal punto di partenza perderemo del tempo prezioso, perchè questo progetto di legge è da lunghissimo tempo dinanzi alla Commissione. I criteri esposti dal Sottosegretario mi pare siano comunque rispettati nel progetto che esaminiamo. Qui c'è già, infatti, una struttura; sono indicati negli articoli gli organi che debbono presiedere alla compilazione degli albi degli artigiani. Gli albi sono provinciali, formati dalle Camere di commercio in conformità di quello che avviene per le altre attività economiche, su parere di una Commissione consultiva comunale. Le Commissioni provinciali sono quelle che in primo grado decidono dell'ammissione o meno negli albi dell'artigianato. Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione regionale.

Se si vuole insomma ricominciare la discussione generale, noi non siamo contrari, però non vorremmo perdere tempo perchè le condizioni dell'artigianato italiano richiedono che si provveda con urgenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Come Presidente debbo osservare che dal punto di vista regolamentare noi siamo ormai giunti alla discussione degli articoli e quello che abbiamo già deliberato resta pienamente valido. Io direi che dovremmo discutere articolo per articolo, facendo gli emendamenti che ci sembreranno opportuni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io sono naturalmente a disposizione della Commissione, ma proprio per una necessaria autodifesa mi si permetta di dire che si è snaturato nella replica lo spirito del mio invito.

Non volevo assolutamente dare lezioni alla Commissione e del resto il farlo non sarebbe nella mia abitudine: sono un parlamentare che ha dieci anni di attività politica e so che in Parlamento non si debbono dare lezioni a chicchessia. Facevo notare solo che discutendo articolo per articolo, si può perdere di vista il filo conduttore del provvedimento.

Quando si dice, per esempio, all'articolo 3: « sentito il parere della Commissione comunale per le attività artigiane ove esista », si

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)30^a SEDUTA (6 ottobre 1955)

dovrebbe sospendere la discussione dell'articolo stesso per attendere la discussione di un altro articolo; e così pure, quando arriviamo all'articolo 5-bis, si potrebbe dire: a questo punto non è ancora stabilito se c'è il diritto soggettivo o meno. Ora io dicevo che su alcuni punti, dal momento che vi è, a quanto sembra, una notevole conseguenza di consensi, sul piano sostanziale, sulle mie considerazioni, ci possiamo subito mettere d'accordo, per poi procedere rapidamente all'approvazione del resto.

Non ho ragione di insistere: rimarrà aperto il problema di base.

Sono stato membro dell'Assemblea costituente e ricordo come, per comodità, quando si discuteva del progetto di Costituzione, vennero prima di tutto risolti alcuni quesiti; così pure potremmo fare ora e risolvere, come dicevo, alcuni punti fondamentali: diritto soggettivo o interesse legittimo, commissione comunale deliberativa o consultiva, poteri del Ministero. Quando noi avremo risposto a questi quesiti (e si potrebbe fare ciò in mezz'ora di discussione), sarà poi più facile procedere celermente all'approvazione di tutti gli articoli.

PRESIDENTE, *relatore*. Possiamo continuare ad occuparci dei singoli articoli distintamente: questa, del resto, mi sembra la via regolamentare da seguire.

Cominciamo innanzi tutto ad esaminare il primo comma dell'articolo 3.

Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti questo comma.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo.

MORO. Mi pare che possiamo senz'altro affrontare l'esame del secondo comma dell'articolo 3, anche prescindendo dalla costituzione della Commissione comunale. Infatti è chiaro che, se non dovessimo approvare con l'articolo 5-bis la commissione comunale per l'artigianato, questa sarà stralciata in sede di coordinamento. È necessario procedere in questo modo. Del resto in sede di discussione generale abbiamo già esaminato tutta l'impostazione organica della legge e i suoi istituti fondamentali. Quindi, se siamo passati a discutere

gli articoli, senza obiezioni fondamentali per quello che è il disegno generale della legge, ciò significa che tale disegno generale è stato accolto nei suoi punti fondamentali e noi dobbiamo sentirci legittimati ad affrontare i singoli articoli.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, si potrebbero togliere le parole: « ove esista » perchè pleonastiche: è chiaro che ove non esista, la commissione non può essere sentita.

CARMAGNOLA. Io penso che quando alcuni comuni troppo piccoli non sono in grado di costituire ciascuno una Commissione comunale, si potrebbe stabilire che la Commissione sia nominata dal Consorzio dei comuni.

MORO. Vorrei osservare che soltanto in sede di discussione dell'articolo 5-bis potremo discutere del come costituire la commissione comunale: quella soltanto è la sede possibile.

CARMAGNOLA. Io vorrei, insomma, che non ci fossero comuni senza queste commissioni.

MORO. Mi consenta, senatore Carmagnola, ancora un chiarimento. Con la proposta di togliere le parole « ove esista » penso di venire incontro ad alcune richieste già espresse qui in Commissione, nel senso cioè che si presuppone che la Commissione si costituisca in tutti i comuni.

Circa il modo di costituire e articolare la Commissione comunale lo diremo all'articolo 5-bis, e lì vedremo se sarà possibile accogliere la proposta del senatore Carmagnola.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io vorrei pregare la Commissione di tener presente che bisogna stabilire in forma chiara e precisa quali sono i poteri di questa commissione.

Se ammettiamo che la commissione comunale debba essere consultiva, la commissione provinciale deve chiedere il parere alla commissione comunale. Ma su che cosa? sull'accertamento dei fatti? ma sarà l'interessato che provvederà a provare questo. Che cosa vorrà dire il parere della commissione comunale? Darà

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)30^a SEDUTA (6 ottobre 1955)

informazioni sulla situazione? La commissione comunale in che cosa si trasformerà, in organo di polizia? La commissione comunale consultiva credo che finisca per appesantire il sistema senza offrire vantaggio. Sarei allora favorevole ad una commissione che potesse decidere direttamente sull'iscrizione.

Si è parlato di consorzio di Comuni. Ma che cosa vogliamo creare, le commissioni consorziali? Così nella legge mettiamo le commissioni comunali, le consorziali, le provinciali, le regionali, la nazionale e poi la parlamentare. Dove andiamo a finire? E come verrebbe poi formata la commissione consorziale? Che poteri avrebbe? Mi pare che in questa maniera si finisca per complicare molto il sistema.

MOLINELLI. Questa legge è destinata a garantire certi vantaggi ad una determinata attività economica. Nessuno nega al singolo cittadino di svolgere la sua attività, ma perchè possa godere i benefici della legge è necessario che sia iscritto negli albi. Ecco perchè si giustifica il parere consultivo della commissione comunale, là dove esiste, e si è trovata questa formula per mettere d'accordo l'opinione del senatore Gervasi, che chiedeva che questa commissione fosse costituita con funzioni deliberative, ed il parere del senatore Moro che della commissione comunale, nella prima stesura del disegno di legge, non parlava affatto.

SARTORI. Io direi proprio di lasciare il testo come è, perchè non è possibile realmente costituire le commissioni comunali dappertutto. Abbiamo dei comuni, nel nostro Piemonte, che hanno sì e no cento abitanti: ora non è neanche possibile in questi casi costituire delle commissioni consorziali. Infatti come si fa il consorzio? Sono le amministrazioni comunali o gli artigiani che decidono la costituzione di un consorzio? Questo consorzio forse sarebbe logico se fosse costituito entro l'ambito di un mandamento. È insomma una cosa di difficile attuazione.

Mi pare pertanto che la formulazione migliore sia quella che abbiamo nel testo sottoposto al nostro esame, e che è stata concordata a suo tempo, come ha detto giustamente il senatore Molinelli.

TARTUFOLI. In sostanza la Commissione provinciale deve stabilire se una determinata impresa, che ha avanzato domanda di iscrizione, sia o no un'impresa artigiana. La commissione provinciale evidentemente che cosa deve fare? Si deve limitare ad accettare per buone tutte le dichiarazioni che le pervengono o deve entrare nel merito, per vedere se esistono le condizioni che danno diritto di essere iscritti all'albo? Evidentemente la commissione provinciale, se vuol fare il suo dovere, deve compiere accertamenti. E come può fare? La Commissione provinciale dispone forse di organi propri? No: Si serve dei carabinieri, della Magistratura, di investigatori privati? No, questo non può avvenire perchè sarebbe assurdo dare facoltà di questa natura ad una Commissione provinciale di questo particolare tipo.

Ed allora mi pare che non sia del tutto illogico che, per lo meno nei Comuni di una certa entità, senza arrivare ai Comuni di montagna di 300-400 abitanti, si costituiscano commissioni che, essendo espressione locale, possano giudicare la situazione di fatto e siano in grado di dire alla Commissione provinciale se quanto è stato affermato sia vero o meno, fermo restando il diritto di ricorso ad una giurisdizione di grado superiore.

Ora qui c'è il desiderio del Sottosegretario di Stato, per una formulazione che acceleri la procedura dell'iscrizione agli albi, e di questo noi possiamo essere lieti, perchè anche noi desideriamo che si faccia rapidamente. Ed allora si potrebbe anche dire: la Commissione provinciale può deliberare, seguendo le disposizioni che riceverà dal Ministero. Quando la Commissione provinciale non abbia giudicato all'unanimità su un caso, la non unanimità determinerà l'obbligo della consultazione della Commissione comunale. Se diciamo che la Commissione provinciale può richiedere il parere di quella comunale, perchè prevediamo questa facoltà? Perchè prevediamo il caso che essa non sia concorde. Insomma quando ci sia una determinazione non unanime, vi è il dovere di richiedere il parere della commissione comunale perchè si possa conoscere perfettamente la situazione di fatto di una impresa artigiana. Questo è il mio concetto. Non mi irrigidisco su di esso in maniera assoluta, ma ho desiderato solo prospettarvi il mio punto di vista.

GERVASI. I colleghi hanno ricordato che la istituzione delle Commissioni comunali è stata concordata, modificando il testo originario del disegno di legge. Ora sono state presentate alcune proposte le quali, pur rimanendo su un terreno in cui eravamo già d'accordo, potrebbero anche contrastare con quello che era un accordo già esistente.

Per esempio, il senatore Carmagnola dice: poichè ci sono dei piccolissimi Comuni che non potranno, per la loro piccolezza, costituire le Commissioni comunali previste in questa legge, formiamo dei Consorzi di comuni. Il concetto non è sbagliato, però l'applicazione sarebbe difficile e complessa.

Quindi bisognerebbe, anche a mio modo di vedere, scartare i Consorzi di comuni.

Faccio notare che le Commissioni in ogni comune non sono una cosa nuova: già esistono nel campo del commercio ambulante e fisso. L'artigianato è presente in ogni angolo d'Italia, anche nelle frazioni, e il numero degli artigiani è notevole in ogni Comune; quindi, come si possono nominare Commissioni comunali per il commercio fisso e ambulante, così si possono nominare commissioni di artigiani. Tali commissioni potrebbero essere eventualmente di pochi membri e se per caso esse proprio non dovessero funzionare in qualche Comune, ebbene ciò sarà trascurabile di fronte ad un principio uguale per tutti i Comuni. A mio parere sarebbe da respingere l'idea di escludere i piccoli Comuni. Sono d'accordo invece, anche per ragioni di funzionalità, sull'accoglimento della proposta dell'onorevole Sottosegretario, quando egli dice che nei grandi Comuni le commissioni anzichè consultive debbono essere deliberative: grandi Comuni potrebbero essere, per esempio, i capoluoghi di provincia. In questo senso si può modificare l'articolo 3. Propongo in sostanza di inserire nell'articolo 3 un emendamento in cui si dia la facoltà non solo consultiva ma anche deliberativa alle Commissioni dei Comuni capoluoghi di provincia.

Ora, perchè insisto su questo e perchè inizialmente la mia proposta era quella di fare le iscrizioni all'albo presso la Commissione comunale, sia pur trasmettendole alla Camera di commercio? Perchè la Commissione provinciale, proprio in quanto provinciale, ha contatti discontinui e molto incerti con la periferia; non dimentichiamo che molti Comuni sono

lontani dal capoluogo. E che cosa è più adatto in tale caso di una Commissione comunale che giudichi, proponga ed agisca nell'ambito dell'artigianato locale? Perciò, pur non arrivando a dare funzioni deliberative alle Commissioni dei piccoli Comuni, tuttavia poniamo almeno la condizione che la Commissione provinciale debba sempre sentire il parere delle Commissioni comunali. A mio parere sarebbe bene modificare l'articolo stabilendo che coloro i quali abitano in un Comune non capoluogo di provincia debbano rivolgere domanda di iscrizione all'albo alla Commissione comunale; questa a sua volta darà il parere alla Commissione provinciale che eseguirà l'iscrizione all'albo nei casi previsti.

MOLINELLI. Penso che l'articolo potrebbe essere approvato così come è per due principali ragioni: anzitutto perchè per l'articolo 5-bis del disegno di legge, uno dei principali compiti della Commissione comunale risulta essere quello della tutela dell'artigianato; in secondo luogo perchè quando le Camere di commercio applicano la tassa di patente, la applicano in base alle iscrizioni agli albi, ed ecco perchè la conoscenza da parte dei Comuni di quelle che sono le imprese artigiane e la sorveglianza delle stesse attraverso le Commissioni comunali sarebbe opportuna. Non vedo quindi il motivo per cui, anche se ci fosse un po' di ritardo nella accettazione delle domande di iscrizione, non si debba accogliere il concetto delle Commissioni comunali.

Per quanto riguarda le Commissioni comunali aventi carattere deliberativo nei grandi centri, temo che si verrebbero a creare diverse giurisdizioni. Tutto sommato, ritengo che l'articolo dovrebbe essere approvato così come è.

ANGRISANI. Tutta l'incertezza è scaturita dal non aver accettato la tesi del Sottosegretario. Bisogna stabilire prima le funzioni di queste Commissioni e poi si vedrà se debbono essere costituite o no. Ritengo opportuno che le Commissioni vengano costituite e che abbiano dei poteri chiari e precisi, come l'esame dei titoli che presenta l'artigiano, ma nessuna discrezionalità nell'accogliere o no la domanda.

MORO. Invito i colleghi a riflettere se non ritengano opportuno esaminare l'articolo come

è stato qui formulato ed approvarlo senza modifiche. Infatti non mi sembra possibile dare alle Commissioni comunali dei capoluoghi di provincia poteri deliberanti; si creerebbe una grave diversità di trattamento tra gli artigiani che abitano nei capoluoghi di provincia e quelli residenti negli altri Comuni. Per questo motivo crederei opportuno attenerci alla formulazione dell'articolo 3 nel nuovo testo togliendo le parole « ove esista », secondo l'emendamento che ho proposto e che trova i consensi anche del senatore Gervasi.

BATTISTA. Ho ascoltato questa lunga discussione e francamente arrivo alla fine con un senso di profondo sgomento. Vedo che è certamente più di un'ora che stiamo discutendo sull'articolo 3, per questioni che non credo meritino così lungo dibattito. Se seguitiamo con queste sottigliezze, noi proseguiremo ancora la discussione per un anno o due senza arrivare alla fine del disegno di legge che, peraltro, quando sarà stato approvato dal Senato dovrà essere approvato dalla Camera, la quale non sappiamo se ce lo rinverrà. Intanto gli anni passano e i poveri artigiani stanno aspettando che finisca la discussione.

Questo articolo è di una semplicità enorme.

È evidente che una Commissione provinciale, quando si trova di fronte ad una domanda, per prima cosa si rivolge alla Commissione comunale, organo d'informazione molto importante; se per caso non esiste Commissione comunale, la Commissione provinciale, non avendo gli elementi per decidere se un'impresa è artigiana o no, inizia l'istruttoria. Essa scriverà al Sindaco o al maresciallo dei carabinieri o a quegli altri organi più o meno ufficiali che esistono in tutti i Comuni e possono fornire informazioni sull'impresa che ha fatto la domanda. Stando così le cose, l'abolizione delle Commissioni comunali non accelererebbe il processo di iscrizione, perchè è fuori discussione che l'istruttoria dovrà essere sempre fatta.

Lasciamo dunque queste Commissioni comunali: mi sembra giusto che esse ci siano anche nei più piccoli paesi. Una commissione di artigiani si può formare dovunque, e in ogni Comune è in grado di esprimere un giudizio di questo genere. Io aggiungerei anche: le domande siano presentate alla commissione comunale dal momento che, presentandole alla

Commissione provinciale, questa le deve trasmettere alla comunale.

Lasciamo quindi l'articolo, sostanzialmente, così com'è.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se i senatori permettono, debbo far notare che deriveranno da questo articolo conseguenze eccezionali. Si dice che la iscrizione è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato: non è esatto perchè il successivo articolo 7 stabilisce che il compito non spetta alla Commissione provinciale ma ad un Comitato per la tenuta dell'albo. Il Comitato è qualcosa di diverso da una Commissione perchè è costituito in modo particolare: ora in un primo momento si viene a dire che si tratta di una commissione, in un secondo momento che si tratta di un comitato. Per me, la formulazione della legge è tecnicamente scorretta. È urgente chiarire chi tiene l'albo.

In secondo luogo si parla di sentire il parere della Commissione comunale per le attività artigiane « ove esista ». Mi pare doveroso stabilire prima se questa Commissione c'è, quali mansioni ha e come è costituita. Voi queste Commissioni comunali le pensate elettive: ciò significa obbligare tutti i Comuni a indire elezioni per la loro costituzione. E con quali funzioni? Non della costituzione dei primi albi che dovranno essere formati con criteri straordinari. Se allora costituiamo queste Commissioni comunali elettive dappertutto, non suscitiamo una specie di fermento elettorale permanente, unicamente per la revisione degli albi e per concorrere a formulare proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato? Mi sembra inutile che le Commissioni comunali esistano con questi limitatissimi fini. E poi esse dovrebbero venir presiedute dal Sindaco!

Questi problemi che vi pongo vi dimostrano che prima di riferirci alla Commissione comunale « ove esista », dobbiamo studiare come vogliamo costituirla, se siamo d'accordo sulle sue funzioni e via dicendo. Determiniamo l'organo, poi parleremo delle funzioni: rimandiamo a più tardi l'esame su queste ultime e preoccupiamoci della composizione della Commissione dalla quale dipende, tra l'altro, la qualità del suo parere, se obbligatorio, vincolante o facoltativo.

Io sarei per il parere facoltativo.

BUSONI. Mi sembra da un lato che si stia discutendo un po' troppo, ma dall'altro non riesco ad essere d'accordo col senatore Battista che ci invita ad affrettarci. Si tratta di un problema preciso: stabilire le eventuali funzioni delle Commissioni comunali. Secondo me, le Commissioni comunali dovrebbero esistere ed avere semplicemente l'incarico di inviare alla Commissione provinciale il parere motivato sull'esistenza o meno delle condizioni per cui un artigiano può essere incluso nell'albo. C'è effettivamente la complicazione dei piccoli Comuni, che non saranno in grado di costituire una Commissione come previsto dall'articolo 5-ter del progetto. Io propongo quindi che il secondo comma dell'articolo 3 sia modificato in questa forma: « L'iscrizione nell'albo è disposta su domanda dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 6, sentito il parere della Commissione comunale per le attività artigiane, o della Giunta comunale nei Comuni ove le Commissioni non possono essere costituite ».

MOLINELLI. La questione è di vedere se vogliamo veramente discutere prima degli organi e poi delle funzioni o se vogliamo, tenuto conto dell'armonia con la quale è stata costruita la legge e nella supposizione che conosciamo già il funzionamento e gli incarichi di queste Commissioni, proseguire la discussione sull'articolo che è al nostro esame. Nel primo caso, propongo una modifica, cioè che le Commissioni comunali siano presiedute dal Sindaco e nominate dal Consiglio comunale.

La legge è urgente. Giungono da varie parti d'Italia sollecitazioni vivissime per la sua approvazione. Proprio ora mi giunge una raccomandazione in questo senso dalla Unione provinciale artigiana di Pesaro e Urbino. Perciò sforziamoci di concludere.

PRESIDENTE, *relatore*. Propongo di seguire l'ordine che abbiamo fin qui tenuto e mettere in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo presentato dal senatore Moro.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero sia messo a verbale che il Governo è contrario al secondo comma di questo testo.

GERVASI. Il Sottosegretario ci fa sapere, a nome del Governo, che la formulazione dell'articolo è difettosa.

Questo ci fa supporre che nell'altro ramo del Parlamento l'approvazione di questo testo incontrerà ostacoli. Tale impedimento, nella misura del possibile, bisognerebbe cercare di toglierlo.

Se adottassimo ancora una volta il metodo del lavoro in Sottocommissione, come un appiamento per la seduta successiva, ci si potrebbe trovare di fronte ad una elaborazione già concordata sui punti principali. Credo che si potrebbe senz'altro procedere in questo modo.

ROVEDA. Sono d'accordo con la proposta fatta dal senatore Gervasi, però la cosa dovrebbe essere attuata d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Nei prossimi giorni una Sottocommissione si potrebbe riunire insieme con l'onorevole Sottosegretario per elaborare un testo da sottoporre alla Commissione la settimana ventura.

Dico questo perchè, se per ogni articolo impieghiamo il tempo che abbiamo speso ad approvare i primi, la legge sarà pronta per la prossima legislatura.

MORO. Signor Presidente, accetto molto volentieri la proposta del senatore Gervasi, per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Propongo allora che si costituisca una Sottocommissione per l'esame di eventuali emendamenti e auguro che essa possa funzionare così bene come quella che si è riunita ieri.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora propongo che la Sottocommissione sia composta del Presidente e dei senatori Bardellini, Battista, Buglione, Carmagnola, Gervasi e Moro.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito. La Sottocommissione si riunirà, insieme con l'onorevole Sottosegretario di Stato, prima della prossima seduta della Commissione.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari